



Modifiche ai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense

Atto del Governo 499

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	499	
Titolo:	Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense	
Norma di delega:	Articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247	
Numero di articoli:	2	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	11/01/2018	11/01/2018
annuncio:		17/01/2018
assegnazione:	15/01/2018	15/01/2018
termine per l'espressione del parere:	16/03/2018	16/03/2018
Commissione competente:	2 ^a Giustizia	II Giustizia

Lo schema di regolamento A.G. 499 modifica il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, che ha determinato i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense in attuazione della legge professionale n. 247 del 2012.

Presupposti normativi

I parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti sono stati previsti dall'[art. 9 del decreto-legge n. 1/2012](#) (cd. decreto "Cresci Italia"), che ha **abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico**, introducendo una nuova disciplina del compenso professionale, che deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. In caso di controversia sull'entità del compenso, la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale è effettuata con riferimento a **parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante ciascuna professione**.

In attuazione di questa disposizione è stato emanato il DM Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia), che ha introdotto un sistema di liquidazione dei compensi per fasi processuali sulla base di parametri contenuti in specifiche tabelle. Il capo II del DM (artt. 2-14) riguardava i parametri per la professione forense.

Con riferimento specifico alla **professione forense**, l'art. 13 della [legge professionale forense n. 247 del 2012](#) ha ribadito:

Abrogazione delle tariffe professionali

Pattuizione del compenso

- il principio di libera determinazione tra le parti della parcella;
- la sua pattuizione "di regola" per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico ed il ricorso, solo in via sussidiaria, ai parametri tariffari stabiliti col DM giustizia da emanare ogni 2 anni;
- la possibile pattuizione del compenso a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul

valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare - non soltanto a livello strettamente patrimoniale - il destinatario della prestazione;

- l'obbligo di adeguata informazione su possibili ulteriori oneri e spese connesse all'incarico, ove di particolare complessità e l'obbligo di comunicazione al cliente, in forma scritta, della prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale;
- il ripristino del divieto del patto di quota-lite;
- il tentativo di conciliazione presso il Consiglio dell'ordine, in caso di disaccordo sul compenso.

I **parametri** - formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi nonché la loro unitarietà e semplicità di calcolo (art. 13, comma 1, legge n. 247/12) - **si applicano** non solo in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ma anche (comma 6):

[Il ricorso ai parametri](#)

- quando il compenso non sia stato determinato in forma scritta;
- in ogni caso di mancata determinazione consensuale;
- e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

Quanto alla **procedura di approvazione dei parametri**, dal combinato disposto degli artt. 1 e 13 della legge 247, si evince la seguente sequenza procedimentale:

[La procedura di approvazione dei parametri](#)

- il Consiglio nazionale forense (CNF) è il primo titolare della proposta sui parametri, proposta che può esercitare **ogni due anni**;
- il Ministro della Giustizia riceve la proposta ed elabora uno schema di regolamento;
- sullo schema, in forza del rinvio di cui all'art. 1, comma 3, della l. 247 – esprimono un parere lo stesso CNF, il Consiglio di Stato e, entro sessanta giorni, le competenti Commissioni parlamentari. Decorso il termine per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati;
- il regolamento è sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

In sede di prima attuazione dell'art. 13 della legge professionale è stato emanato, nel rispetto della procedura delineata, il **D.M. 10 marzo 2014, n. 55** che, attraverso i suoi 29 articoli e le 26 tabelle allegate attualmente delinea i parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati.

[D.M. n. 55 del 2014](#)

Il regolamento individua, per ogni giudizio, di regola 5 fasi per ognuna delle quali sono indicate le specifiche attività dell'avvocato; ad ogni fase è attribuito un parametro rapportato al valore della controversia. In fase di liquidazione del compenso il giudice, individuato il giudizio nella corrispondente tabella dovrà:

- Individuare la fascia di valore della controversia e la fase del giudizio;
- procedere alla somma dei valori parametrici per le varie fasi effettivamente svolte, così determinando il valore complessivo della prestazione resa dall'avvocato.

Per il processo penale, stante la sua "peculiarità" rispetto alla materia civile e mancando il riferimento al valore della controversia, è prevista una tabella unica con una suddivisione in base all'autorità giudiziaria competente per singolo giudizio ed è mantenuta la suddivisione dell'attività professionale in fasi (ridotte a 4) connesse alla struttura del procedimento penale.

Gli aspetti principali del regolamento, rispetto alla disciplina previgente, sono:

- la conferma della liquidazione del compenso per fasi; si prevede la bipartizione tra cause civili (nonché amministrative, contabili, tributarie, davanti alle corti europee e giudizi costituzionali) da una parte e quelle in materia penale dall'altra;
- i parametri generali per la determinazione dei compensi fissati dalle tabelle allegate possono essere aumentati o diminuiti all'interno di una forbice percentuale, a volte anche molto ampia.

Viene, inoltre, confermata la non vincolatività assoluta dei parametri numerici indicati, sottolineata dall'uso generale della locuzione "**di regola**" introdotta nell'articolo.

Questo quadro normativo è ora arricchito dalla previsione dell'[art. 13-bis della legge n. 247 del 2012](#) - introdotto dal recente decreto-legge n. 148 del 2017 e poi modificato dalla legge di bilancio 2018 - che disciplina l'**equo compenso** e le clausole vessatorie nella professione forense.

[Equo compenso](#)

La disposizione prevede che, quando la professione forense è esercitata in favore di clienti c.d. forti (imprese bancarie e assicurative, imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese) e sulla base di convenzioni unilateralmente predisposte dal cliente, **il compenso pattuito si considera equo se** risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della

prestazione legale, e **conforme ai parametri previsti dal regolamento** del Ministro della giustizia.

L'art. 13-bis qualifica come vessatorie - e dunque nulle - le clausole contenute nelle suddette convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato, fornendone una elencazione esemplificativa.

Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento ministeriale.

Contenuto

Lo schema di regolamento all'esame delle commissioni parlamentari, composto da 7 articoli, **modifica alcuni articoli del decreto ministeriale n. 55 del 2014**, sostituisce la tabella relativa ai parametri per l'esercizio della professione dinanzi al Consiglio di Stato e ne inserisce una ulteriore per disciplinare parametri professionali nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.

Lo schema è frutto di una proposta formulata dal Consiglio nazionale forense il 26 maggio 2017, dopo oltre due anni dall'entrata in vigore del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ed è finalizzato, come esplicitato dalla relazione illustrativa, a **limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice nella liquidazione del compenso dell'avvocato in ossequio al principio dell'equo compenso**. Per quanto, infatti, l'equo compenso per le prestazioni forensi sia stato introdotto dal legislatore quando l'iter per la modifica dei parametri professionali era già avviato, l'affermazione del principio permea tutta la proposta del Consiglio nazionale forense, non integralmente recepita dal Ministero della giustizia.

In particolare, rispetto alle richieste formulate dal CNF, **il Ministero non ha recepito** le proposte di modifica relative alla previsione di parametri per la liquidazione dei compensi nella fase post decisoria, alla determinazione del compenso per l'atto di precetto, per il giudizio di ottemperanza. Il Ministero, inoltre, non ha accolto la richiesta del CNF di equiparare i criteri per la liquidazione delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio con quelli previsti per i soggetti che non vi accedono e la richiesta di riaggiornare tutti i parametri nella misura proporzionale pari almeno al 20% di quelli attualmente previsti.

In sintesi lo schema di regolamento:

- individua delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base, al di sotto delle quali il giudice non può andare;
- aumenta, in tutti i giudizi, i compensi dovuti all'avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, sia mediante l'incremento del compenso spettante per i soggetti assistiti oltre il primo sia mediante l'innalzamento della soglia massima di soggetti assistiti per cui il professionista ha diritto ad essere remunerato;
- consente, nel processo amministrativo, una maggiorazione del compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio quando l'avvocato propone motivi aggiunti, trattandosi di una voce non considerata nell'attuale disciplina;
- specifica che i compensi previsti e quantificati nelle apposite tabelle per gli avvocati che svolgono la funzione di arbitro si riferiscono al compenso dovuto a ciascun arbitro quando l'arbitrato è affidato ad un collegio;
- sostituisce, nelle disposizioni concernenti l'attività penale, il riferimento alla "parte" con quello al "soggetto", e il riferimento al "processo" con quello al "procedimento", per evitare effetti pregiudizievoli per il difensore che spiega la difesa nell'interesse di un soggetto sottoposto ad un procedimento penale che non sfocia in giudizio;
- integra la disciplina parametrica mediante la specifica previsione di un compenso per l'attività svolta dall'avvocato nei procedimenti di mediazione e nei procedimenti di negoziazione assistita;
- aumenta i valori parametrici di base per i compensi nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato.

Analiticamente, l'**articolo 1** modifica l'articolo 4 del regolamento, relativo ai parametri generali per la determinazione del compenso per l'**attività forense in sede giudiziale civile, amministrativa e tributaria**, introducendo le seguenti novità:

- il giudice, nella determinazione del compenso, deve tenere conto dei valori medi espressi dalle tabelle che, in applicazione dei parametri generali (caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni

Attività forense
in sede
giudiziale civile,
amm.va e
tributaria

giuridiche e di fatto trattate), possono essere **aumentati, di regola, fino all'80%**, ovvero possono essere **diminuiti in ogni caso non oltre il 50%**. Già attualmente l'aumento è consentito fino all'80% e la diminuzione fino al 50% ma l'inciso "di regola", che si applica tanto all'aumento quanto alla diminuzione, consente al giudice di discostarsi da questa forbice percentuale. La nuova formulazione mantiene l'inciso "di regola" solo in relazione all'aumento del valore, vincolando così il giudice al rispetto del limite del 50% per la diminuzione;

- analogamente, in applicazione dei parametri generali, per la fase istruttoria il giudice potrà aumentare i valori di regola fino al 100% e diminuirli in ogni caso non oltre il 70%. Attualmente la diminuzione è possibile di regola fino al 70% (comma 1);
- in caso di prestazione professionale resa nei confronti di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30% (attualmente 20%), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10% (attualmente 5%) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (attualmente venti). Se la prestazione professionale nei confronti di questi soggetti non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30% (comma 4). Attualmente il limite del 30% è affermato "di regola";
- nei giudizi dinanzi a TAR e Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è aumentato sino al 50% quando sono proposti motivi aggiunti (nuovo comma 10-bis).

L'**articolo 2** interviene sull'articolo 10 del regolamento, relativo ai **procedimenti arbitrali**, per specificare che a ciascun arbitro è di regola dovuto il compenso previsto dalla tabella allegata dal regolamento (si tratta della tabella n. 26). La novella è volta a chiarire che se l'arbitrato è affidato a più di un arbitro, a ciascuno spetta il compenso previsto dalla tabella. Non viene modificato il comma 2 dell'art. 10, relativo al compenso per gli avvocati che assistono clienti in arbitrati, ai quali continua ad applicarsi la tabella n. 2 del regolamento.

Procedimenti
arbitrali

L'**articolo 3** dello schema modifica l'articolo 12 del regolamento, che disciplina i parametri generali per la determinazione del compenso per l'**attività penale**, introducendo le seguenti novità:

Attività forense
in sede penale

- il giudice, nella determinazione del compenso deve tenere conto, tra i parametri generali, anche del numero degli atti da esaminare. Attualmente il comma 1 fa riferimento al solo numero dei documenti da esaminare;
- il giudice, inoltre, tenendo conto dei valori medi espressi dalle tabelle potrà, in applicazione dei parametri generali, aumentare i valori di regola fino all'80% ovvero diminuirli in ogni caso non oltre il 50%. Anche in questo caso, analogamente a quanto rilevato in relazione all'art. 1, la novella mantiene l'inciso "di regola", che assicura margini di discrezionalità al giudice, solo in relazione al possibile aumento dei valori, vincolandolo invece al rispetto del limite del 50% del valore tabellare per la riduzione;
- in caso di prestazione professionale resa nei confronti di più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30% (attualmente 20%), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10% (attualmente 5%) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (attualmente venti). Quando, ferma l'identità di posizione processuale o procedimentale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30%. Attualmente la riduzione opera «di regola» e in misura fissa al 30%. Tali criteri, a seguito della modifica, si applicano non solo quanto la prestazione è resa nei confronti di più soggetti con la medesima posizione processuale, ma anche quando i soggetti si trovano nella stessa situazione procedimentale, facendo così riferimento anche alla fase precedente all'esercizio dell'azione penale; conseguentemente, in tutta la disposizione, il riferimento alle parti del processo, o agli imputati, viene sostituito con il più generico riferimento ai soggetti.

L'**articolo 4** interviene sull'articolo 19 del regolamento, relativo ai parametri generali per la determinazione dei compensi per l'**attività stragiudiziale**. Anche in questo caso, analogamente a quanto previsto per i giudizi civili, amministrativi, tributari e penali, si prevede che il giudice possa liquidare il compenso tenendo conto dei valori medi espressi dalla tabella che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80%, ovvero possono essere **diminuiti in ogni caso in misura non superiore al**

Attività
stragiudiziale

50%; attualmente, il regolamento consente «di regola» aumenti fino all'80 per cento o diminuzioni fino al 50 per cento.

L'**articolo 5** dispone in ordine all'inserimento nel regolamento delle **due nuove tabelle**, allegata all'A.G. 499.

In particolare, novellando l'art. 20 del regolamento, relativo alle **prestazioni stragiudiziali** svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali, si dispone che il compenso per le prestazioni rese dall'avvocato nell'ambito delle procedure di **mediazione** o di **negoziazione assistita** sia liquidato in base ai parametri delineati dalla tabella n. 25-bis. Le due procedure, di recente introduzione, vengono così distinte dalle più generali prestazioni di assistenza stragiudiziale, i cui valori di riferimento sono previsti dalla tabella n. 25.

Mediazione e
negoziazione
assistita: nuova
tabella

25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a € 260.000,00	€ 260.000,01 a € 520.000,00
fase della attivazione	60	270	420	510	960	1305
fase di negoziazione	120	540	840	1020	1920	2610
conciliazione	180	810	1260	1530	2880	3915

Inoltre, la tabella n. 22 del regolamento, relativa ai **parametri per la liquidazione dei compensi nei giudizi amministrativi dinanzi al Consiglio di Stato**, viene sostituita prevedendo significativi **aumenti nei valori** relativi alla prestazione professionale resa in **fase decisionale**. La tabella che segue indica in colore rosso le novità apportate dallo schema in esame. Si rileva, peraltro, che gli aumenti previsti equiparano i parametri per la liquidazione dei compensi nella fase decisionale dinanzi al Consiglio di Stato a quanto già attualmente previsto per la fase decisionale dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali dalla tabella n. 21 del regolamento del 2014.

Giudizi innanzi
al Consiglio di
Stato

Valore	da 0,01 a 1.100 €	da 1.100,01 a 5.200 €	da 5.200,01 a 26.000 €	da 26.000,01 a 52.000 €	da 52.000,01 a 260.000 €	da 260.000,01 a 520.000 €
1. Fase di studio della controversia	170	605	1.215	2.160	3.240	4.725
2. Fase introduttiva del giudizio	170	605	1.010	1.550	2.160	2.900
3. Fase istruttoria e/o trattazione	100	340	675	1.010	1.485	2.025
4. Fase decisionale	135 270	340 1.010	675 1.820	1.445 3.305	1.690 4.790	2.430 6.950
5. Fase cautelare	200	605	1.010	1.800	2.295	3.915

Infine, l'**articolo 6** reca la **norma transitoria**, disponendo che le modifiche al regolamento si applichino alle liquidazioni successive all'entrata in vigore del decreto, e l'**articolo 7** individua la data di **entrata in vigore** del decreto nel giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

Senato: Dossier n. 583

Camera: Atti del Governo n. 489

16 gennaio 2018

Camera Servizio Studi
Dipartimento Giustizia st_giustizia@camera.it - 066760-9148

 CD_giustizia

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
gi0646